

CITTÀ DI POTENZA

N. 38/2019 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

Ordinanza Sindacale

Limitazione del funzionamento degli aerogeneratori installati in c/da Piani del Mattino ai fini della tutela della salute pubblica e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti.

IL SINDACO

Premesso che la legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m.i. stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 della Costituzione.

➤ Ai fini della citata legge si intende per:

a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al [decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277](#), salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; gli impianti eolici, i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

d) sorgenti sonore mobili : tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);

d-bis) sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);

e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

g) valore di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9;

h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge;

h-bis) valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.

➤ I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) e h-bis), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere. Nelle zone già urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente. In tali

casi si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a), con modalità tali che le misure contenute nei piani di risanamento adottati ai sensi dell'articolo 7 assicurino comunque la prosecuzione delle attività esistenti, laddove compatibili con la destinazione d'uso della zona stessa

- I valori limite di immissione sono distinti in
 - a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.
- I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale.
- Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:
 - a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);
 - b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
 - c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;
 - d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
 - e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
 - f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 - g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;
 - h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

Viste le Linee Guida per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto acustico degli impianti eolici approvato dall'ISPRA con delibera del Consiglio Federale del 20 ottobre 2012 – doc N. 28/12;

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale della Città di Potenza n° 6 del 22/01/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento per la **“Tutela dall'inquinamento acustico”**, in particolare lo stesso prevede la specifica applicazione agli impianti eolici, art 3 lett f;

Vista la Legge 11 settembre 2017, n.21 Regione Basilicata “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 gennaio 2010, n. 1 “Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale - D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 - legge regionale n. 9/2007”; 26 aprile 2012, n. 8 “Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” e 30 dicembre 2015, n. 54 “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010;

Visto l'art. 32 della Costituzione “ la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”;

Considerato che

gli artt. 3, comma 2 e 50 comma 5 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. dispongono, rispettivamente:

1. art. 3, comma 2 *“Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”;*
2. art. 50, comma 5 *“ In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento*

alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. ";

Visto l'esito della "Relazione valutazione strumentale del rumore emesso da impianti mini eolici ai fini dell'inquinamento acustico e dei limiti della normale tollerabilità", redatta dalla società ECOPRAXI Srl Unipersonale a seguito dell'incarico di cui alla Determinazione Dirigenziale della Unità di Direzione "Manutenzione Urbana" n.514 del 12 ottobre 2017, e consegnata in data 25 giugno 2018, riferita agli impianti eolici installati in c/da Piani del Mattino;

Visti i provvedimenti sindacali n° 13-14-/2019 che qui si intendono integralmente richiamati, i quali individuano emissioni superiori ai valori previsti dal D.P.C.M. 1 MARZO 1991 per le installazioni individuate con Procedura Abilitativa Semplificata (ID 2781-2937-2920-10034-10038-10039-2928--2552-2490:

ID 2781 _ Prot. 10431 del 7/2/2014 – Powerwind S.r.l.

ID 2937 _ Prot. 10449 del 7/2/2014 – Lacava S.r.l.

ID 2920 _ Prot. 8631 del 3/2/2014 – Mancino S.r.l.

ID 10034 _ Prot. 77071 del 22/10/2015 – Pieffe Wind S.r.l.

ID 10038 _ Prot. 77786 del 26/10/2015 - CMP Energia S.r.l.

ID 10039 _ Prot. 77787 del 26/10/2015 – Azienda Agricola di Russo Caldino

ID 2928 _ Prot. 10590 del 10/2/2014 – Hot Bid S.r.l.

ID 2552 _ Prot. 10529 del 7/2/2014 – Sud Montaggi S.r.l.

ID 2490 _ Prot 10476 del 7/2/2014 – Efficienza Energia S.r.l.

Visti i provvedimenti sindacali n° 15 e 16 /2019 che qui si intendono integralmente richiamati per quanto riguarda il divieto di installazione di nuovi aerogeneratori in c/da Piani del Mattino per necessità di tutela della salute pubblica;

Dato atto che le misure imposte con il presente provvedimento sono pienamente coerenti con tale quadro normativo, essendo giustificate da finalità di protezione della salute e, pertanto, confacenti, idonee, proporzionate e adeguate a garantire la tutela di interessi ritenuti prevalenti dall'ordinamento;

Richiamate le sentenze

- Corte di Cassazione Sez. VI n. 24022 del 16/06/2011;
- Tar Emilia Romagna SEZ II n. 302 del 22/04/2013;

Visti, inoltre:

- il D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- il D.lgs 152/2006;
- L'art 844 c.c.;
- Il D.L. 14/2017 convertito nella Legge 48/2017;

ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa, in contrada Piani del Mattino, sita nel territorio comunale:

1. gli orari di funzionamento degli aerogeneratori ove è stata consentita la loro installazione, sono stabiliti dalle ore 06:00 alle ore 22:00;
2. la limitazione del funzionamento degli aerogeneratori meglio sopra descritti nelle ore notturne, dalle ore 22:00 alle ore 6:00.

CONTROLLI E SANZIONI:

- L'ottemperanza sarà accertata dalla Polizia Locale e dalle forze di Polizia;
- Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-*bis*, del D.Lgs n. 267/2000 con l' applicazione dei principi di cui alla legge 689/1981, fatte salve le specifiche violazioni già sanzionate dal vigente Regolamento Comunale per la Tutela dall'inquinamento acustico.
- La reiterazione della violazione nell'arco di un anno dalla contestazione/notificazione della prima violazione comporta l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni acustiche/sonore, previo sequestro amministrativo.
- L' inottemperanza all'ordine di cessazione della turbativa e/o limitazione del funzionamento degli apparecchi integra l'ipotesi di violazione dell' art 650 c.p.
- Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone può configurare il reato di cui al primo periodo dell'articolo 659 del Codice Penale, a prescindere dal rispetto di quanto previsto dalla presente ordinanza.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente ordinanza

DISPONE

- la preventiva trasmissione della presente al Prefetto di Potenza;
- la pubblicazione del presente atto per 15 gg. all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente attraverso la pubblicazione integrale sul sito www.comune.potenza.it e la trasmissione agli organi di informazione cittadini;
- il provvedimento sarà pienamente efficace ed esecutivo dal giorno della pubblicazione all'Albo pretorio;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Tribunale Amministrativo della Regione Basilicata entro 60 giorni, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio o della piena conoscenza del provvedimento medesimo.

Si invii:

Prefettura di Potenza U.T.G.

U.D. Assetto del Territorio

U.D. Manutenzione urbana

Servizi istituzionali/Urp e Ufficio Stampa

U.D. Polizia Locale

U.D. Servizi Istituzionali/U.r.p

Arpab

Carabinieri

Guardia di Finanza

Polizia di Stato

Dalla Residenza Municipale, 19 marzo 2019

Il Sindaco
Ing. DARIO DE LUCA